



Consiglio delle Camere Penali

Commissione Consiliare per la verifica degli Statuti delle Camere Penali

composta dagli avvocati Vincenzo Comi (CP Roma), Felice Belluomo (CP Napoli Nord), Alberto De Sanctis (CP Piemonte Occ.le e Valle d'Aosta), Fabio Ferrara (CP Palermo), Andrea Lazzoni (CP La Spezia), Luca Maggiora (CP Firenze), Noemi Mariani (CP Monza), Guglielmo Starace (CP Bari), Federico Vianelli (CP Trevigiana)

La Commissione è stata creata dal Consiglio delle Camere Penali per l'esigenza, sempre più avvertita e condivisa, di rendere, per quanto possibile, omogenei gli Statuti che disciplinano la vita delle singole Camere Penali territoriali, per poter garantire un equilibrio ordinamentale tra le articolazioni territoriali e l'U.C.P.I. in ordine a taluni fondamentali aspetti della vita associativa al fine di ottenere un adeguato collegamento ideativo e funzionale che rispecchi nelle Camere Penali i principi di alternanza, rotazione, partecipazione che ispirano lo Statuto dell'Organismo federale; e per far sì che si possa determinare la composizione degli Organismi decisionali e consultivi dell'Unione attraverso sistemi elettivi condivisi e conformi a criteri che siano espressione, diretta o indiretta, delle volontà assembleari; fermi restando, ovviamente, i principi ineludibili ed irrinunciabili di autonomia e indipendenza di ogni Camera Penale territoriale e tenuto conto delle peculiarità di ciascuna di esse.

A tal fine la Commissione ha proceduto, in via ricognitiva, ad analizzare e a mettere a confronto lo Statuto UCPI e tutti gli Statuti delle singole Camere Penali territoriali - alcuni dei quali risalenti ad epoca anteriore alla approvazione di quello UCPI - cogliendone gli aspetti comuni e le differenze; ne è emerso un panorama davvero variegato: molti sono stati redatti venti o trenta anni fa e, inevitabilmente, risentono oggi di un deficit di adattamento alle dinamiche che dovrebbero portare a favorire la democrazia interna e il ricambio dei vertici associativi.

Quanto agli aspetti comuni, va subito detto che, naturalmente, tutti gli Statuti delle Camere Penali territoriali condividono e sono comunque chiamati a condividere la natura, lo scopo e i principi fondanti dello Statuto dell'Unione delle Camere Penali Italiane, ragione stessa del nostro "stare insieme".

Le principali differenze che la Commissione ha potuto riscontrare attengono ai requisiti e alle modalità di iscrizione e accesso alla Camera Penale, agli organi direttivi (talvolta variamente denominati), alla durata delle cariche, nonché ai sistemi di scelta dei delegati ai Congressi UCPI (sistemi non sempre peraltro previsti negli Statuti ma affidati a prassi più o meno consolidate).

In un quadro d'insieme davvero variegato, la Commissione ha individuato gli aspetti più significativi al fine di avanzare proposte di comuni previsioni statutarie, che potranno essere adottate, sempre tenendo a mente i surricordati principi di autonomia e indipendenza e, comunque, le peculiarità di ciascuna Camera Penale (non va trascurata, ad esempio, la diversità tra Camere Penali riguardante il dato oggettivo del numero degli iscritti, dal loro essere circondariali o inter circondariali).

Tali spunti di riflessione si prefiggono, tra l'altro, l'obiettivo di rendere sempre maggiore la partecipazione e il rinnovamento nelle Camere Penali, e quindi nell'Unione, nel rispetto alle particolarità e ai contesti in cui ciascuna Camera Penale opera.

Innovazione e tradizione, dunque, nel rispetto, va ribadito, dei principi fondanti il nostro comune sentire e la nostra comune appartenenza ad UCPI.

Date queste premesse, e fermi i principi sopra ricordati, ecco le proposte di modifica inerenti il contenuto degli Statuti delle Camere Penali territoriali; proposte che hanno tenuto conto del contributo e delle osservazioni che le singole Camere Penali hanno fornito con le note scritte inviate alla Segreteria dell'U.C.P.I. e con gli interventi effettuati nell'ambito delle sedute del Consiglio delle Camere Penali del 22 luglio e del 17 settembre.

Unione Camere Penali Italiane

Via del Banco di S. Spirito, 42 00186 Roma
Tel +39 06 32500588 - segreteria@camerepenali.it - www.camerepenali.it
C.F. 05386821002 - P.I. 08989681005



Come si potrà vedere, tali proposte di modifica riguardano in particolare i criteri di ammissione dei soci, la durata in carica del Presidente e dei componenti il Consiglio Direttivo e degli organi di vertice come anche diversamente denominati (i vigenti Statuti di alcune Camere Penali ad esempio prevedono la coesistenza, a livello apicale, con funzioni diverse, di Consiglio Direttivo e Giunta), le incompatibilità, la nomina dei delegati al Congresso, e si pongono sostanzialmente in linea con quanto previsto nello Statuto nazionale.

Si tratta di criteri che dovrebbero garantire il miglior funzionamento possibile di ciascuna Camera Penale, in armonia con la propria appartenenza all'Unione, rispondendo nel contempo ad esigenze di stabilità e di rinnovamento.

Più nel dettaglio:

AMMISSIONE DI NUOVI SOCI

Possono aderire all'Associazione coloro che esercitano la professione in modo continuativo in materia penale.

L'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei voti.

In caso di diniego della richiesta di ammissione ovvero di silenzio protrattosi per un termine superiore a giorni 60, il richiedente può presentare ricorso al Collegio dei Probiviri.

LIMITI AL DIRITTO DI VOTO PER I NEO ISCRITTI

Il diritto di elettorato attivo spetta ai nuovi iscritti decorso un anno dalla data di effettiva iscrizione all'Associazione; per l'elettorato passivo è richiesto, inoltre, che l'iscritto eserciti il patrocinio.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Si è optato per questa denominazione pur consapevoli che in alcuni Statuti, con analoghe funzioni, tale organo viene altrimenti denominato (ad esempio Comitato dei Garanti).

A tale Organismo, elettivo, dovrebbe essere demandato, su ricorso dell'interessato, il compito di deliberare in merito all'ammissione dei nuovi soci in ipotesi di inerzia o rigetto della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Probiviri si prevede composto da almeno tre soci – o un numero superiore, ma sempre dispari - eletti dall'Assemblea con almeno 5 anni di iscrizione alla Camera Penale.

I componenti del Collegio dei Probiviri dovrebbero durare in carica due anni e per non più di quattro mandati consecutivi.

DURATA IN CARICA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO (con ciò intendendosi l'organo di vertice della Camera Penale anche se diversamente denominato).

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica 2 anni e possono essere eletti per non più di quattro mandati consecutivi.

DURATA IN CARICA DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA PENALE

Il Presidente della Camera Penale dura in carica due anni e può essere eletto per non più di due mandati consecutivi.

INCOMPATIBILITÀ TRA LE CARICHE DIRETTIVE E ALTRE CARICHE.

Per la carica di Presidente e di Componente del Consiglio Direttivo della Camera Penale si è ritenuto di richiamare le cause di incompatibilità previste dall'art. 14 dello Statuto U.C.P.I. aggiungendo ulteriori incompatibilità legate all'aspetto territoriale che connota le singole Camere Penali, id est la carica di Presidente della Regione e di Componente della Giunta regionale, la carica di Sindaco e di Componente della Giunta comunale, la carica di Legale Rappresentante o Amministratore Delegato di istituzioni o di enti pubblici nazionali e locali.



MODALITÀ DI DESIGNAZIONE DEI DELEGATI AL CONGRESSO UCPI

Prendendo come riferimento le previsioni statutarie e le prassi sin qui riscontrate nelle singole Camere Penali, e in considerazione della scelta di dovere rispettare la discrezionalità in tema di sistemi elettorali dei rispettivi Consigli Direttivi, si ritiene che gli Statuti delle camere territoriali possano prevedere che la designazione dei delegati al Congresso possa essere rimessa sia all'Assemblea dei Soci, sia al Consiglio Direttivo, a maggioranza dei voti.

La Commissione

Proposte di integrazione dello Statuto UCPI alle quali le Camere Penali Territoriali saranno tenute ad uniformarsi

All'art. 1 dello Statuto, dopo l'ultimo periodo del comma 2 che recita: "*Ogni Camera Penale aderente all'Unione è tenuta ad uniformare il proprio statuto a quello dell'Unione stessa per quanto concerne gli scopi e i principi informatori*", **è inserito il comma 2 bis**:

"Lo Statuto di ogni Camera Penale aderente all'Unione deve prevedere che:

- a) il Presidente dura in carica due anni e può essere eletto per non più di due mandati consecutivi.
- b) i componenti del Consiglio Direttivo durano in carica 2 anni e possono essere eletti per non più di quattro mandati consecutivi, salva la facoltà di ogni Camera Penale di determinare un limite inferiore di mandati consecutivi.
- c) la carica di Presidente e di Componente del Consiglio Direttivo della Camera Penale è incompatibile, oltre che nei casi previsti dall'art. 14 del presente Statuto, con la carica di Presidente della Regione e di Componente della Giunta regionale nel cui territorio ha sede la Camera Penale, con la carica di Sindaco e di Componente della Giunta comunale nel cui territorio ha sede la Camera Penale, con la carica di Legale Rappresentante o Amministratore Delegato di Istituzioni o di Enti pubblici nazionali o di Enti locali nel cui territorio ha sede la Camera Penale.
- d) il Collegio dei Proviviri è composto da almeno tre soci eletti dall'Assemblea con almeno 5 anni di iscrizione alla Camera Penale, i quali durano in carica due anni e non possono essere eletti per più di quattro mandati consecutivi - salva la facoltà di prevedere un limite inferiore di mandati consecutivi - ed è competente a deliberare, su ricorso dell'interessato, in merito all'ammissione dei nuovi soci nei casi previsti dal comma tre della lett. e).
- e) possono aderire all'Associazione coloro che esercitino la professione in modo continuativo in materia penale. L'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei voti.
In caso di diniego della richiesta di ammissione ovvero di silenzio protrattosi per un termine superiore a giorni 60, il richiedente può presentare ricorso al Collegio dei Proviviri.



- f) il diritto di elettorato **attivo** spetta a coloro che siano iscritti da almeno un anno all'Associazione; il diritto di elettorato **passivo** compete agli iscritti che esercitino il patrocinio decorso almeno un anno dalla data di iscrizione all'Associazione.
- g) i Delegati al Congresso dell'Unione Camere Penali Italiane vengono designati dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea dei Soci di ciascuna Camera Penale.

Norma transitoria concernente l'introduzione del comma 2 bis all'art. 1.

Le modifiche delle norme contenute nell'art. 1 dello statuto non hanno effetto retroattivo.

Le Camere Penali che alla data dell'approvazione delle modifiche statutarie non contemplino nei rispettivi statuti le disposizioni introdotte devono adeguarsi entro due anni.

La Commissione per la verifica degli Statuti dell'Unione Camere Penali nel biennio successivo, salvo ulteriori proroghe, sarà chiamata a svolgere, se richiesta, un'opera di assistenza per le Camere territoriali, a verificare l'applicazione delle modifiche statutarie da parte delle Camere Penali, a rilevare eventuali criticità oggettive che le norme approvate potrebbero generare nelle Camere Penali aventi un limitato numero di iscritti, formulando in tal caso eventuali proposte di modifica da sottoporre all'attenzione del Consiglio delle Camere Penali.